



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/21 DEL 26.7.2011

Oggetto: L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 - modifica dell'art. 44 recante "Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)". Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 - modifica degli articoli 17 e 18.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'art. 44 della legge regionale n. 23/2005 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, disciplinano la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab).

In particolare, nel disporre il riordino della tradizionale forma giuridica delle Ipab, disciplinata dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 che riconduceva esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico le storiche opere pie ed i diversi enti educativi e caritativi nati per iniziativa privata, l'art. 44 della legge regionale n. 23/2005 ha previsto la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in Associazioni o Fondazioni di diritto privato.

L'art. 44, ottavo comma, della legge regionale n. 23/2005 e gli art. 17 e 18 del regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3), hanno inoltre previsto la soppressione delle Ipab che non abbiano i requisiti per la trasformazione in azienda, associazione o fondazione ovvero che non siano più in grado di funzionare o abbiano espresso la volontà di non sussistere. Contestualmente è previsto, in caso di estinzione, l'assegnazione delle funzioni, del patrimonio mobiliare e immobiliare e del personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, al comune ove le stesse Ipab hanno sede legale. Il Comune inoltre subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Ipab estinte.

L'Assessore evidenzia quindi che l'applicazione della summenzionata normativa anche alle Ipab che svolgono attività socio - sanitaria comporterebbe, in caso di estinzione, il trasferimento ai Comuni di funzioni sanitarie proprie delle Aziende sanitarie locali nella loro qualità di soggetti istituzionalmente preposti alla cura della salute.

L'Assessore propone quindi:



- di modificare e integrare l'art. 44 della legge regionale n. 23/2005 inserendo il comma 8-bis;
- di modificare e integrare l'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 inserendo il comma 2-bis e modificando il comma 3;
- di modificare e integrare l'art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 modificando il comma 2.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali e del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 44 della legge regionale n. 23/2005 con l'inserimento del comma 8-bis;
- di approvare la proposta di modifica dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 con l'inserimento del comma 2-bis e la modifica del comma 3;
- di approvare la proposta di modifica dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3 e la modifica del comma 2.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci